

Ai Commissari straordinari

di Banca Popolare di Bari s.c.p.a. in amministrazione straordinaria

Parere ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, cod. civ., avente ad oggetto la determinazione, adottata dai Commissari straordinari di Banca Popolare di Bari s.c.p.a., del valore di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci.

* * *

I Commissari straordinari di Banca Popolare di Bari s.c.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito “BPB”) hanno trasmesso a questo Comitato di Sorveglianza la Relazione illustrativa sulla proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo, contenente la determinazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., del valore di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci nell'ambito della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale della Banca, di cui meglio si dirà nel prosieguo, che contempla, *inter alia*, la trasformazione della Banca in società per azioni ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”).

PREMESSA

Con provvedimento n. 1511840 in data 13 dicembre 2019 la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari s.c.p.a. per gravi perdite patrimoniali – che avevano ridotto i requisiti prudenziali di vigilanza al di sotto delle soglie regolamentari minime – e il contestuale assoggettamento della medesima alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70 e ss. del TUB e, quale capogruppo del “Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari, ai sensi degli artt. 98 e ss. del TUB, nominando Commissari straordinari Enrico Ajello

e Antonio Blandini e componenti del Comitato di sorveglianza Livia Casale, Francesco Fioretto e Andrea Grosso.

Ai suddetti organi straordinari è stato assegnato il compito, nell'ambito delle rispettive e distinte funzioni previste dalla normativa di riferimento, di accertare e controllare la situazione aziendale e di predisporre tutte le attività necessarie per ricapitalizzare la Banca, nel rispetto dei prescritti *ratios* patrimoniali, con l'obiettivo di preservarne la continuità aziendale, così evitando il rischio di dissesto, e di riportarla in condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario e di normale redditività, quale base per il futuro sviluppo della sua attività, anche ed eventualmente nella prospettiva di una successiva integrazione con altri istituti di credito.

Nel perseguimento di detti obiettivi, nei tempi molto ristretti dettati dalla necessità di rispettare al 31 dicembre 2019 i requisiti patrimoniali minimi previsti dalla legge, i Commissari straordinari hanno immediatamente avviato importanti interlocuzioni con alcuni *partner* istituzionali, e precisamente con (i) il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”), un consorzio di diritto privato tra banche, in conformità all’art. 96-*bis*, comma 1-*bis*, lettera (d), TUB e all’art. 35 dello statuto del FITD, e (ii) con la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. (“MCC”), una banca con finalità istituzionali, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Invitalia, e con vocazione di istituto di credito volto a promuovere, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, in virtù altresì di quanto previsto dal D. L. n. 149/2019, convertito in Legge n. 5/2020.

In data 31 dicembre 2019, BPB, il FITD e MCC (di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”) hanno sottoscritto un accordo quadro per il rafforzamento patrimoniale della banca, individuando le misure di intervento da realizzarsi nel corso dell’anno 2020 e definendo i reciproci impegni (l’“**Accordo Quadro**”).

In pari data il FITD, in adempimento degli obblighi assunti con l’Accordo Quadro, ha effettuato un versamento iniziale in favore della Banca di euro 310.000.000,00 (trecentodieci milioni), indispensabile al fine di ripristinare i requisiti minimi regolamentari in materia di fondi propri (CET1 *ratio*, *Total Capital ratio*).

In data 18-19 aprile 2020 BPB, il FITD e MCC hanno sottoscritto un primo accordo modificativo ed attuativo dell’Accordo Quadro (l’“**AMA**”), successivamente emendato da un secondo accordo modificativo ed attuativo dell’Accordo Quadro, sottoscritto dalle medesime Parti in data 27 maggio 2020 (il “**SAMA**” e, congiuntamente all’Accordo Quadro e all’AMA, gli “**Accordi**”).

In data 20 aprile 2020, il FITD ha effettuato in favore della Banca un versamento ulteriore in conto capitale per un ammontare di euro 54.300.000,00 (cinquantaquattro milioni trecentomila).

Con la sottoscrizione dei prefati Accordi sono stati definiti i termini e le condizioni della complessiva operazione di ristrutturazione e rafforzamento patrimoniale di BPB (l’“**Operazione**”), che, in sintesi, prevede (a) la trasformazione della Banca in società per azioni ai sensi dell’art. 31 TUB; e (b) un aumento del capitale sociale della Banca a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione *ex* art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo complessivo pari ad euro 933.246.586, da offrire in sottoscrizione a FITD e MCC, a copertura dell’importo residuo del fabbisogno patrimoniale della Banca, individuato nel Piano Industriale 2020-2024 in un ammontare complessivo pari ad euro 1.600.000.000,00 (un miliardo seicento milioni) (il “**Fabbisogno Finale**”); in particolare, con la sottoscrizione del SAMA,

le Parti hanno preso atto del maggior Fabbisogno Finale individuato nel Piano Industriale rispetto a quello stimato originariamente e si sono accordate sulla necessità di un ulteriore intervento da parte del FITD, per un importo di euro 805,7 milioni (ottocentocinque milioni virgola sette euro) (in aggiunta ai versamenti in conto capitale già effettuati per complessivi euro 364,3 milioni).

Più specificatamente, in base agli accordi stipulati tra le Parti, nonché in considerazione della situazione patrimoniale al 31 marzo 2020 e in attuazione del Piano industriale, è stato convenuto di soddisfare il Fabbisogno Finale di BPB con le seguenti modalità:

1. Interventi di patrimonializzazione effettuati e da effettuarsi in conto capitale, a indistinto beneficio degli attuali componenti della compagine sociale della Banca, dei depositanti, dei creditori e degli altri *stakeholder*:
 - versamento iniziale di euro 310.000.000,00 in data 31 dicembre 2019 da parte di FITD *ex art.35* dello Statuto dello stesso FITD, acquisito in via definitiva e irredimibile da parte della Banca;
 - versamento ulteriore di euro 54.300.000,00 in data 20 aprile 2020 da parte di FITD *ex art. 35* dello Statuto dello stesso FITD, acquisito in via definitiva e irredimibile da parte della Banca;
 - ulteriore versamento in conto capitale da effettuarsi da parte di FITD per complessivi euro 302.453.414, destinato per euro 292.453.414 alla copertura integrale delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2020 e per euro 10.000.000 alla ricostituzione del capitale sociale minimo richiesto per la costituzione di banche nella forma di società per azioni e per evitare l'annullamento di tutte le azioni attualmente in circolazione della Banca;
2. Interventi di patrimonializzazione da imputarsi a capitale sociale da effettuarsi previa Trasformazione e contestuale modifica dello statuto sociale:
 - sottoscrizione da parte di FITD di aumento del capitale sociale per un ammontare pari ad euro 503.246.586;
 - sottoscrizione da parte di MCC di aumento del capitale sociale per un ammontare pari ad euro 430.000.000.

Ai fini del completamento dell'intervento di rafforzamento e rilancio della Banca, i Commissari, con istanza in data 1° giugno 2020, previo parere di questo Comitato, hanno, quindi, sottoposto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia l'Operazione scandita nei seguenti imprescindibili passaggi:

- a. Trasformazione della Banca, ai sensi dell'articolo 31 TUB e delle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, titolo III, cap. 4, sez. II, § 3 (*Banche popolari e banche di credito cooperativo*) (la "**Trasformazione**");
- b. Modifica dello Statuto della Banca, conseguente alla Trasformazione, ai sensi degli articoli 56 e 61 TUB e delle disposizioni di cui alla Circolare 229 del 21 aprile 1999, titolo III, cap. 1 (*Modificazioni dello Statuto e Aumento di Capitale*);
- c. Riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 77 e 78 del Regolamento (EU) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi

- (“Regolamento 575” o “CRR”), tenendo conto della ricostituzione dello stesso, per effetto dell’operazione di ricapitalizzazione, con strumenti di capitale primario di classe 1;
- d. Aumento di capitale in linea con i termini e condizioni meglio descritti al successivo paragrafo 4 ed in conformità alle vigenti disposizioni di vigilanza contenute nella Circolare 229 del 21 aprile 1999 sopra citate alla lettera b) (l’**“Aumento di Capitale”**);
- e. Riconoscimento e computabilità delle azioni ordinarie, emesse a fronte dell’Aumento di Capitale, tra gli strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento 575 e della Circolare 285, Parte Seconda, Cap. 1, Sez. II.

Contestualmente alla presentazione dell’istanza autorizzativa al perfezionamento dell’Operazione, come sopra descritta, i Commissari hanno altresì sottoposto alla Banca d’Italia, previo parere di questo Comitato, la richiesta di approvazione, ai sensi dell’art. 72, comma 6, TUB, della convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sulla Trasformazione e sull’Aumento di Capitale, previa presa d’atto della situazione patrimoniale di BPB al 31 marzo 2020, dell’intervenuta riduzione a zero del capitale sociale in ragione delle perdite maturate a tale data e della immediata ricostituzione di un patrimonio netto positivo pari ad Euro 10.000.000,00 per effetto dei versamenti in conto capitale, già effettuati per euro 364,3 milioni e da effettuarsi, da parte del FITD in favore della Banca, il tutto secondo il dettagliato ordine del giorno allegato alla predetta istanza; assemblea da celebrarsi il 29 giugno 2020, in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 giugno 2020, in seconda convocazione, secondo quanto stabilito, d’intesa con il FITD e con MCC, negli Accordi.

Con provvedimento in data 10 giugno 2020 la Banca d’Italia ha autorizzato la convocazione, da parte dei Commissari straordinari di BPB, dell’Assemblea dei soci nei termini prospettati, ai sensi dell’art. 72, comma 6, TUB

Con provvedimento in data 12 giugno 2020 la Banca d’Italia ha altresì autorizzato la complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale della Banca nei termini prospettati dai Commissari straordinari di BPB, con specifico riferimento alla Trasformazione, alla modifica dello Statuto della Banca ai sensi degli artt. 56 e 61 TUB e al riconoscimento e alla computabilità delle azioni ordinarie da emettersi tra gli strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell’articolo 26, par. 3, del Regolamento 575.

* * *

La proposta dei Commissari straordinari da sottoporre all’assemblea dei soci prevede:

- (i) presa d’atto della situazione patrimoniale al 31 marzo 2020, dell’intervenuta riduzione a zero del capitale sociale per effetto delle perdite maturate a tale data e della ricostituzione di un patrimonio netto positivo pari a 10 milioni di euro per effetto dei versamenti del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e subordinati alla trasformazione e all’aumento di capitale;

- (ii) trasformazione della “Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni” in amministrazione straordinaria in Società per Azioni, sotto la seguente denominazione sociale: “Banca Popolare di Bari Società per Azioni”, in forma abbreviata “BPB S.p.A.”; e conseguente adozione di un nuovo testo statutario;
- (iii) aumento, subordinato alla efficacia della trasformazione, del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile per complessivi euro 933.246.586 (novecentotrentatre milioni duecentoquarantaseimila cinquecentottantasei), e dunque da euro 10.000.000 (dieci milioni) ad euro 943.246.586 (novecentoquarantatre milioni duecentoquarantaseimila cinquecentottantasei) mediante emissione di complessive n. 15.554.109.766 nuove azioni ordinarie della Banca, senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod.civ., per il prezzo di euro 0,06 (sei centesimi di euro) ciascuna da offrire in sottoscrizione:
 - a. quanto a n. 8.387.443.100 (ottomiliardi trecentottantasettemilioni quattrocentoquarantatremila cento) azioni ordinarie, al prezzo complessivo di euro 503.246.586 (cinquecentotremilioni duecentoquarantaseimila cinquecentottantasei), destinate al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi da liberarsi in denaro;
 - b. quanto a n. 7.166.666.666 (settemiliardi centosessantaseimilioni seicentosessantaseimila seicentosessantasei) azioni ordinarie, al prezzo complessivo di euro 430.000.000 (quattrocentotrentamiloni/00), destinate a Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. da liberarsi in denaro.

Il complessivo intervento di rafforzamento patrimoniale rappresenta una operazione di salvataggio della Banca, a tutela di tutti gli *stakeholders*, *i.e.* clienti, dipendenti, soci, creditori, volta a scongiurare una situazione di crisi irreversibile, che porterebbe alla sua liquidazione con totale perdita di valore; ed infatti, in caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea di tutte le proposte all’ordine del giorno, la Banca si troverà in una situazione di crisi irreversibile, con conseguente sottoposizione della stessa e del gruppo ad essa facente capo ad azioni straordinarie e/o a misure da parte delle Autorità competenti, ossia l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in alternativa, l’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie di cui al Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento in Italia della Direttiva 2014/59/UE c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*.

La Trasformazione e la connessa modifica dello Statuto sociale della Banca costituiscono il presupposto logico-giuridico della complessa Operazione e requisito imprescindibile per le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale da parte di FITD e MCC.

* * *

I) DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO EX ART. 2437 COD. CIV. – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL DIRITTO DI

RECESSO COLLEGATO ALLA TRASFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-TER COD. CIV.

La Trasformazione determinerà il sorgere del diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla relativa deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2437, 2519, comma 1, e 2532, comma 1, cod. civ.

L'art. 2532, comma 1, cod. civ. attribuisce, infatti, al socio di società cooperative il diritto di recedere dalla società “*nei casi previsti dalla legge*”, che, attraverso il richiamo generale per le cooperative alle norme sulle società per azioni contenuto nell'art. 2519, comma 1, sono quelli individuati tassativamente dall'art. 2437, comma 1, cod. civ., a mente del quale, tra le ipotesi legali di recesso del socio, rientra anche la modificazione della forma giuridica della società. La norma testualmente recita “*Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: (...) b) la trasformazione della società*”.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono previsti dall'art. 2437-bis cod. civ.

L'art. 2437-ter cod. civ. stabilisce, invece, i criteri di determinazione del valore delle azioni, sancendo innanzitutto il diritto del socio alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso e disponendo che il valore di liquidazione sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, “*tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni*”.

L'articolo citato introduce poi, al comma 4, la possibilità di deroghe statutarie, prevedendo, infatti, che lo statuto sociale possa stabilire “*criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione*”.

L'art. 6 dello Statuto sociale vigente di BPB, intitolato “Prezzo delle azioni”, al comma 2, prevede che “*Il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio avverrà al prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione che dovrà provvedervi nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi di legge*”. Dunque, lo Statuto di BPB si limita a richiamare le disposizioni di legge, senza fornire criteri diversi di determinazione cui debbano attenersi gli amministratori.

In assenza di diverse disposizioni statutarie, nella determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del diritto di recesso collegato alla Trasformazione, i Commissari straordinari sono tenuti ad applicare esclusivamente i criteri individuati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e cioè:

- la consistenza patrimoniale
- le prospettive reddituali
- l'eventuale valore di mercato.

Il criterio della “consistenza patrimoniale” fa pacificamente riferimento al c.d. metodo di valutazione patrimoniale, tipico delle scienze aziendalistiche; metodo che consiste nella valutazione di ogni singola

posta dello stato patrimoniale, opportunamente rettificata secondo criteri predefiniti, allo scopo di individuare il “capitale economico aziendale”.

La locuzione “prospettive reddituali” è invece da ricondursi al c.d. metodo reddituale, per cui il patrimonio aziendale, valutato secondo la logica di cui al precedente punto, viene esaminato non già come un insieme, bensì sulla scorta della redditività che quel complesso è in grado di generare.

Da ultimo, il “valore di mercato” – che si presenta come criterio meramente residuale – è normalmente espressione del prezzo al quale si sono concluse transazioni recenti sui mercati non regolamentati aventi ad oggetto quel dato titolo e da cui ne derivi pertanto l’attribuzione di una valutazione di massima. Presupposto per la formazione di un valore di mercato è la significatività delle transazioni, che si concreta nel volume e nella frequenza delle stesse nonché nel numero delle controparti coinvolte.

Nell’ambito dell’operazione di Trasformazione e ai fini della corretta determinazione del valore di liquidazione delle azioni, i Commissari straordinari hanno incaricato il prof. Michele Galeotti, in qualità di esperto indipendente, di redigere un parere tecnico-professionale sulla valutazione della Banca. Il prof. Galeotti ha emesso la propria *fairness opinion*.

E’ stato inoltre, richiesto a Deloitte & Touche S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato della Banca, di predisporre il parere *ex art. 2437-ter*, comma 2, cod. civ. sul valore di liquidazione delle azioni della Banca. Deloitte ha emesso il proprio parere.

I Commissari straordinari hanno predisposto e trasmesso a questo Comitato la Relazione illustrativa sulla proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario che sarà posta all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 giugno 2020, in prima convocazione, e 30 giugno 2020 in seconda convocazione, contenente la determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 5, cod. civ., a tenore del quale “*I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea (...)*”.

In detta Relazione i Commissari hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni della Banca, individuato in euro 0,00 (zero/00), al fine di consentire a questo Comitato e alla società incaricata della revisione legale di esprimere i propri rispettivi pareri ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.

Il presente parere viene reso dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., all’esito dell’esame dei seguenti documenti:

1. Relazione illustrativa dei Commissari straordinari di BPB sulla proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario, contenente la

- determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. (“**Relazione Illustrativa**”)
2. Situazione patrimoniale al 31 marzo 2020, redatta dai Commissari straordinari di BPB
 3. Parere della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.
 4. Parere dell'esperto indipendente sul valore di liquidazione delle azioni Banca Popolare di Bari s.c.p.a. in a.s. ai fini dell'esercizio del diritto di recesso nell'ambito della trasformazione in società per azioni e sul prezzo di emissione delle nuove azioni – *Fairness opinion*”, emesso dal prof. Michele Galeotti (“**Fairness Opinion**”)
 5. Provvedimento della Banca d'Italia prot. n. 0765715/20 del 10 giugno 2020
 6. Provvedimento della Banca d'Italia prot. n. 0782177/20 del 12 giugno 2020
 7. Statuto sociale vigente di BPB.

Nella redazione del presente parere, non è stata effettuata dal Comitato alcuna valutazione economica della Banca né alcun controllo contabile o esame critico dei metodi di valutazione applicati né alcuna verifica della correttezza dei calcoli matematici, trattandosi di verifiche e valutazioni che esulano dalla competenza del Comitato di Sorveglianza.

* * *

II) METODOLOGIE DI VALUTAZIONE APPLICATE DAI COMMISSARI STRAORDINARI – ADEGUATEZZA DEI METODI – RAGIONEVOLEZZA E NON ARBITRARIETA' DELLE VALUTAZIONI

I Commissari straordinari, con il supporto dell'esperto indipendente (di seguito l'“**Esperto**”), hanno ritenuto di adottare, quali metodologie principali, per le finalità di cui all'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.

- (i) il metodo patrimoniale complesso; e
- (ii) il metodo del *Dividend Discount Model* nella variante *Excess Capital* (di seguito anche “**DDM**”).

Sono stati, invece, esclusi i metodi di mercato in quanto si basano sui prezzi praticati sul mercato finanziario regolamentato per imprese in funzionamento e non invece per realtà in crisi come quella in questione.

Come afferma l'Esperto nella *Fairness Opinion* (pag. 24), “*La situazione di crisi in cui BPBARI attualmente versa si è rivelata infatti un elemento di elevata specificità che non ha reso possibile selezionare un campione di istituti di credito con caratteristiche analoghe alla banca valutanda, rendendo così i metodi basati sul mercato non attendibili sotto il profilo della razionalità e della neutralità*”.

Peraltro, le azioni della Banca non sono quotate in mercati regolamentati, ma negoziate all'HI-MTF (sistema di negoziazione alternativo ai mercati regolamentati), e non esistono prezzi di chiusura nei sei

mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, essendo stata la negoziazione delle azioni sospesa in data 4 dicembre 2019, pertanto oltre sei mesi prima della pubblicazione di tale avviso.

La scelta dei Commissari, suggerita dall'Esperto, è stata condivisa altresì dalla società di revisione nel parere reso ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.

Come motivatamente illustrato nella *Fairness Opinion*, nella Relazione Illustrativa e nel parere della società di revisione, i metodi di valutazione adottati dai Commissari straordinari, con il supporto dell'Esperto, sono comunemente accettati ed utilizzati, sia a livello nazionale sia in ambito internazionale, ai fini della valutazione di società con caratteristiche similari.

In particolare, il metodo patrimoniale complesso – che consiste nell'aggiungere al valore del patrimonio netto contabile espresso a valori correnti il valore delle immaterialità non contabilizzate (solitamente, raccolta e sportelli bancari) – è considerato dalla dottrina di elevata consistenza teorica e, nella fattispecie, particolarmente attendibile in quanto slegato dalle difficoltà attuali in cui versa la Banca.

Il metodo DDM è, invece, basato sui flussi di cassa prospettici, in questo caso rappresentati dai dividendi futuri potenzialmente distribuibili, e risulta essere il metodo più comunemente adottato per apprezzare il valore economico di un'azienda del settore bancario.

Come ricordato dall'Esperto e dalla società di revisione nei rispettivi pareri, la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Banca è basata sulla stima del capitale economico della stessa nelle condizioni operative correnti, di talché il valore di liquidazione corrisponde al valore intrinseco dell'azione, che deve riferirsi all'impresa "as is", catturando tutto il valore che il socio recedente ha contribuito a formare, ma, al contempo, escludendo i benefici attesi dalle decisioni che hanno fatto scattare il recesso.

In altri termini, il valore intrinseco deve riflettere la realtà operativa della società così come è e per come è gestita al momento in cui scatta il presupposto legittimante il recesso.

Sulla base delle metodologie valutative prescelte, i Commissari straordinari, con il supporto dell'Esperto – sebbene opportunamente considerando i limiti impliciti di ciascuna di esse – pervengono ad identificare un intervallo tra valori significativamente negativi (- euro 2,9 e - euro 6,5), concludendo che il valore unitario di liquidazione per ciascuna delle n. 167.487.989 azioni della Banca ai fini del diritto di recesso collegato alla Trasformazione ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. sia pari ad euro 0,00 (zero/00).

Così conclude testualmente sul punto la Relazione Illustrativa dei Commissari straordinari, che richiama a sua volta le conclusioni dell'Esperto: "*Essendo il valore economico del capitale della Banca al 31/3/2020 negativo – ovvero compreso tra - 485 e - 1.086 €/milioni – si può concludere che il valore unitario di liquidazione dell'azione della Banca ai fini del diritto di recesso collegato all'operazione straordinaria della trasformazione, ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., avrebbe un valore teorico unitario negativo – compreso tra € - 2,9 ed € - 6,5 – ottenuto suddividendo il valore economico Pre-money della Banca (nei limiti minimo e massimo dell'intervallo valutativo sopra indicato) per il numero delle azioni in circolazione pari a n. 167.487.989 – determinando così un valore unitario di liquidazione pari a zero*".

L'approccio metodologico complessivamente adottato dai Commissari straordinari è stato validato dalla società di revisione che lo ha ritenuto ragionevole e in linea con la migliore dottrina, prassi valutativa e

tecnica professionale nonché coerente con il disposto dell'art. 2437ter, comma 2, cod. civ. in quanto tiene conto sia della consistenza patrimoniale della Banca sia delle sue prospettive reddituali.

La società di revisione così conclude nel proprio parere: *“Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere, e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che i metodi di valutazione adottati dai Commissari straordinari, con il supporto del Consulente, per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Banca non siano, limitatamente alla finalità per la quale essi sono stati sviluppati, adeguati in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari e che essi non siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni?”.*

* * *

III) CONCLUSIONI

La documentazione esaminata e sopra sinteticamente illustrata è da ritenersi completa ed esaustiva e conferma, ad avviso del Comitato di Sorveglianza, l'adeguatezza, la ragionevolezza e la non arbitrarietà della determinazione effettuata dai Commissari Straordinari.

In particolare, la Relazione Illustrativa dei Commissari straordinari, la *Fairness Opinion* dell'Esperto e il parere della società di revisione appaiono univoche, coerenti e convincenti nelle conclusioni cui pervengono nella determinazione ex art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., del valore di liquidazione delle azioni ai fini dell'esercizio del diritto di recesso collegato alla Trasformazione, individuato pari a euro 0,00 (zero/00).

Bari, 13 giugno 2020

Il Comitato di Sorveglianza



Andrea Grosso - presidente



Livia Casale - componente



Francesco Fioretto - componente